

## **CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DELLE ZONE DESTINATE A PARCHEGGIO NELL'AREA BRUNO PONTECORVO**

### **Art. 1**

#### *Disposizioni generali*

1. Il presente documento disciplina la gestione delle zone destinate a parcheggio, gratuito e incustodito, nell'area cittadina di proprietà dell'Università di Pisa denominata Area Bruno Pontecorvo evidenziate nella planimetria allegata (allegato 1) sulla quale insistono le sottoelencate strutture:
  - Dipartimento di Fisica;
  - Dipartimento di Informatica;
  - Dipartimento di Matematica;
  - Sistema Bibliotecario di Ateneo, Polo 3 - Matematica, Informatica e Fisica;
  - INFN - Sezione di Pisa;
  - Direzione Servizi per la Didattica e per gli Studenti.
2. Tutti i fruitori del servizio di parcheggio sono tenuti all'osservanza di quanto disposto nel presente documento.

### **Art. 2**

#### *Fruitori del servizio*

1. L'utilizzo delle zone destinate a parcheggio è riservato a:
  - a) veicoli di servizio in utilizzo e/o di proprietà dell'Università e dell'INFN relativamente alle strutture di cui all'art. 1 (identificati da apposita scritta adesiva apposta sul mezzo);
  - b) veicoli del personale afferente alle strutture di cui all'art.1 (professori, ricercatori di ruolo e a tempo determinato, personale tecnico-amministrativo di ruolo e a tempo determinato e categorie equiparate per l'INFN), ivi compreso il personale di altre strutture che abbia sede stabile presso di loro;
  - c) veicoli del personale autorizzato dal Mobility Manager di Ateneo;
  - d) veicoli di imprese che hanno in appalto servizi di carattere continuativo;
  - e) veicoli autorizzati provvisoriamente dal responsabile della struttura interessata;
2. L'utilizzo delle zone non destinate a parcheggio è consentito esclusivamente ai mezzi di intervento tecnico.

### **Art. 3**

#### *Oggetto del servizio*

1. Il servizio ha per oggetto il parcheggio gratuito dei veicoli di cui all'articolo 2, con esclusione del deposito e della custodia del veicolo, essendo escluso l'obbligo della sorveglianza all'interno del parcheggio.
2. L'Università non è responsabile di eventuali furti o danni, sia totali che parziali, che il veicolo possa subire a opera di terzi, così come di danni e per furti degli oggetti lasciati a bordo, accessori e singole parti dei veicoli stessi. L'Università non è responsabile di eventuali danni che i conducenti possano causare a sé stessi o a terzi, nonché da danni causati da atti di vandalismo, o derivanti da calamità naturali o per cause di forza maggiore.

#### **Art. 4**

##### *Assegnazione tessere regolari*

1. A ciascun responsabile delle strutture di cui all'art. 1 e al Mobility Manager sono assegnate un numero di tessere pari al proprio numero di fruitori del servizio stabilmente autorizzati calcolate annualmente.

#### **Art. 5**

##### *Assegnazione tessere temporanee*

1. A ciascun responsabile delle strutture di cui all'art. 1 e al Mobility Manager sono assegnate, in numero non superiore al 10% del proprio numero di fruitori del servizio stabilmente autorizzati calcolate annualmente, tessere di autorizzazione temporanea da utilizzare per il rilascio di altrettante autorizzazioni temporanee.

#### **Art. 6**

##### *Rilascio autorizzazioni*

1. Sulla base di quanto previsto dalle presenti Condizioni Generali, ogni responsabile delle strutture di cui all'art. 1 e il Mobility Manager gestisce autonomamente il rilascio delle tessere di autorizzazione, sia stabili che temporanee, compresa la consegna dei telecomandi per l'apertura della sbarra di accesso all'Area.
2. Le autorizzazioni al parcheggio sono rilasciate:
  - dai responsabili delle strutture di cui all'articolo 1 agli utenti, previsti all'articolo 2, assegnati alla propria struttura;
  - dal Mobility Manager di Ateneo agli utenti previsti all'articolo 2 dell'amministrazione centrale, per un numero massimo di 60.
3. Ad ogni utente di cui all'art. 2, previa firma di accettazione delle presenti condizioni e compilazione del modulo recante l'indicazione dei dati utili e dei recapiti (allegato 2), verrà consegnata una tessera di autorizzazione numerata con indicato un massimo di n. 2 targhe.
4. Ad ogni utente di cui alle lettere a), b) e c) di cui al comma 1 dell'art. 2 è consegnato un telecomando per l'apertura della sbarra di accesso all'Area.
5. Il Responsabile della struttura di cui al comma 1 può rilasciare autorizzazioni temporanee mediante il rilascio della tessera di autorizzazione temporanea; quest'ultima deve essere restituita al medesimo l'ultimo giorno di validità dell'autorizzazione.
6. La tessera di autorizzazione e il telecomando, di esclusiva proprietà dell'amministrazione che li rilascia, sono da considerarsi personali e non cedibili a terzi.
7. Le tessere di autorizzazione regolari hanno validità fino al 31 dicembre dell'anno di rilascio, e sono rinnovate tacitamente in assenza di comunicazione contraria da parte del responsabile competente al rilascio.
8. Le tessere di autorizzazione temporanee hanno validità stabilita al momento del rilascio.

#### **Art. 7**

##### *Accessi all'Area, indicazioni per i fruitori del servizio*

1. Premesso, per la circolazione, il rispetto delle vigenti norme del Codice della strada, il fruitore del servizio debitamente autorizzato dovrà:

- a) esporre in maniera ben visibile sul cruscotto anteriore del proprio veicolo la tessera di autorizzazione originale; in caso di smarrimento o deterioramento la stessa sarà sostituita solo dietro denuncia di smarrimento o dietro restituzione di quella danneggiata;
- b) parcheggiare esclusivamente negli spazi consentiti al personale autorizzato attenendosi scrupolosamente alla segnaletica e alle strisce che delimitano gli spazi stessi, oltre che alle indicazioni fornite mediante cartelli; il veicolo dovrà essere lasciato a motore spento e perfettamente frenato e chiuso.
- c) rispondere dei danni provocati per colpa propria o causati alle persone e alle cose che si trovano nel parcheggio e comunicare immediatamente al responsabile della propria struttura gli incidenti o i danni causati;
- d) rispettare scrupolosamente l'orario di apertura e chiusura dei cancelli che è indicato nelle immediate adiacenze dei cancelli di accesso all'Area (salvo diversa indicazione dal lunedì al sabato dalle 7:00 alle 21:00 per l'accesso da Via Filiberto e dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 21:00 e il sabato dalle 7:00 alle 15:00 per l'accesso da Via Buonarroti); per motivate esigenze di servizio potrà essere autorizzato il parcheggio nell'Area, limitatamente alla zona con accesso da Via Filiberto, durante le ore notturne;
- e) rispettare il limite massimo di velocità previsto nell'Area ossia procedere a "passo d'uomo";
- f) astenersi dal tenere nei veicoli parcheggiati animali, materiale infiammabile e/o esplosivo, oggetti pericolosi o la cui presenza possa costituire invito al furto, materiali deteriorabili che possano provocare odori sgradevoli e/o causare la formazione di gas potenzialmente pericolosi;
- g) evitare, per quanto possibile, di fare entrare nei parcheggi veicoli non autorizzati a seguito del proprio veicolo;
- h) restituire al responsabile della struttura, o al Mobility Manager, che ha rilasciato l'autorizzazione la tessera e il telecomando in caso di cessazione del rapporto di lavoro o del titolo legittimante il rilascio della tessera, di scadenza e/o revoca dell'autorizzazione.

## **Art. 8**

### *Segnalazioni e rimozione coatta*

1. Qualsiasi utente può segnalare al Responsabile della struttura che ha rilasciato la propria tessera di autorizzazione, fatti o comportamenti contrari a quanto previsto dall'art. 7.
2. Il Responsabile della struttura deve celermente trasmettere la segnalazione di cui al comma 1 al Coordinatore del Comitato per la gestione dell'Area Pontecorvo per i successivi eventuali provvedimenti.
3. Il Coordinatore del Comitato per la gestione dell'Area Pontecorvo, sentito il responsabile della Struttura che ha rilasciato l'autorizzazione, può far rimuovere il veicolo qualora ricorrano le violazioni di cui all'art. 7.
4. L'Università di Pisa può prevedere la stipula di accordi, ai fini della rimozione dei veicoli non autorizzati o parcheggiati fuori dagli spazi consentiti, con una o più ditte della zona individuate con la procedura prevista dalla vigente normativa d'Ateneo.
5. I proprietari dei veicoli rimossi non potranno far valere alcuna pretesa nei confronti dell'Università in ordine al rimborso delle spese di trasporto e custodia.

## **Art. 9**

### *Disposizioni finali*

1. Il Comitato per la gestione dell'Area Pontecorvo si riserva il diritto di variare, a suo insindacabile giudizio e in qualsiasi momento, le presenti condizioni dandone notizia agli utenti con un congruo termine di preavviso. Il Comitato si riserva inoltre il diritto di

sospendere temporaneamente o definitivamente il permesso di accesso e sosta con un semplice preavviso scritto e motivato.